



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Servizio Auditing Interno

Servizio Relazioni Sindacali e Carriere Personale Tecnico Amministrativo

Padova, **19 SET. 2007**

Prot. n. 49978

A tutto il personale tecnico amministrativo

Anno 2007 Tit. VII Cl. 4 Fasc.

Allegati: 4

LORO SEDI

Oggetto: Circolare incompatibilità - cumulo di impieghi - Incarichi esterni retribuiti

Come comunicato ogni anno a tutto il personale tecnico amministrativo in occasione dell'annuale verifica a campione delle attività extraistituzionali, si ricorda che il rapporto di pubblico impiego è caratterizzato dal divieto di cumulo di impieghi e dal principio di esclusività. Quest'ultimo prevede l'inconciliabilità tra l'impiego presso una Pubblica Amministrazione e il contestuale svolgimento di altre attività lavorative, anche occasionali, per le quali sia previsto un compenso. (1)

In particolare al personale tecnico amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50%, è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo. (2)

Sono contemplate eccezioni nei casi in cui la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Tale richiesta deve essere inoltrata dal dipendente con domanda che espliciti l'eventuale attività che il dipendente intende svolgere. (2)

Il **modulo** per la richiesta di autorizzazione è inserito nel sito Internet dell'Ateneo S.I.T. (Servizi Informatici e Telematici) e dovrà essere trasmesso al Servizio Relazioni Sindacali e Carriere Personale Tecnico Amministrativo che curerà l'istruttoria per la valutazione del rilascio o meno dell'autorizzazione. L'autorizzazione non sarà concessa qualora la richiesta sia relativa a incarichi già iniziati o addirittura già svolti.

L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende accordata qualora si tratti di incarico da conferirsi da parte di amministrazioni pubbliche; in caso contrario si intende negata.

E' consentito iniziare la prestazione solo quando si è in possesso dell'autorizzazione.

./.



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

Sono contemplati all'art. 53, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 i casi in cui non è richiesta l'autorizzazione ma è comunque necessario inoltrare comunicazione al Servizio Relazioni Sindacali e Carriere Personale Tecnico Amministrativo.

Salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente secondo quanto previsto dal CCNL, si sottolinea il fatto che la violazione al divieto e/o la mancata comunicazione all'Amministrazione (entro 15 gg.) dell'eventuale inizio o variazione di attività lavorativa, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, nonchè le comunicazioni non veritiere costituiscono giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro. (3)

L'Università è tenuta ad effettuare verifiche a campione sui propri dipendenti avvalendosi del Servizio Auditing Interno per accertare l'osservanza delle disposizioni citate. (4)

Il Dirigente
dr. Nereo Bortot

- (1) art. 98 Costituzione; art. 53 D.Lgs 165/2001; art. 60 e segg. D.P.R. 10.1.57 n. 3
- (2) art. 1 L. 662/96 comma 60 e 58
- (3) art. 1 L. 662/96 comma 61
- (4) art. 1 L. 662/96 comma 62